

Allegato A alla delibera n. 215/2022 del 16 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete
2024 presentato da Ente Autonomo Volturmo S.r.l., nonché al Prospetto
informativo della rete 2023 (edizione Settembre 2022)**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità	4
1.2 Indicazioni	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell’Autorità	4
2.2 Indicazioni	5
2.3 Prescrizioni	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR	6
3.1 Valutazioni dell’Autorità	6
3.2 Indicazioni	6
3.3 Prescrizioni	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell’Autorità	6
4.2 Indicazioni	6
4.3 Prescrizioni	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	6
5.1 Valutazioni dell’Autorità	6
5.2 Indicazioni	7
5.3 Prescrizioni	7
6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR	8
6.1 Valutazioni dell’Autorità	8
6.2 Indicazioni	8
6.3 Prescrizioni	8
7. Appendici al PIR	9
7.1 Valutazioni dell’Autorità	9
7.2 Indicazioni	9
7.3 Prescrizioni	9

Premessa

Con nota del 29 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita al prot. 20338/2022, Ente Autonomo Volturno s.r.l. (di seguito: EAV) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2024 (di seguito: PIR 2024), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali all' "Agenzia Campana per la Mobilità Regionale - ACaMIR" (nel seguito: AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ed agli allegati di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Le indicazioni e prescrizioni riportate in carattere blu sono riferite anche al PIR 2023.

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)**" e pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante: *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: *“Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati”*.

Infine, si ritiene necessario eliminare nel citato paragrafo 1.3, e in tutto il testo laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, introducendo il riferimento al Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, introducendo il riferimento alla delibera dell'Autorità n. 141/2022, dell'8 settembre 2022, recante: *“Adeguamenti tariffari relativi all'orario di servizio 2022-2023 per l'accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati”*.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Per quanto attiene agli obblighi dell'IF riferiti alla stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni procurati a terzi, si ritiene necessario che al paragrafo 2.3.2.7, *“Assicurazioni”*, il GI adegui i massimali previsti per sinistro e per anno a quelli definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante: *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.

Con riferimento al paragrafo 2.4.1 *“Obblighi comuni”* la Misura 5.2 della delibera dell’Autorità n. 28/2021 prevede l’obbligo del gestore del servizio o di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l’utente, al soggetto competente. Si ritiene, pertanto, necessario che il GI introduca nel paragrafo 2.4.1, *“Obblighi comuni”*, opportuna specificazione relativa alla procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche di cui alle pertinenti Misure della citata delibera n. 28/2021.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l’esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.4.3, *“Obblighi dell’IF”*, sia integrato dall’introduzione dell’obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR su treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell’IFN ed al fine di omogenizzare l’informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.4.3, *“Obblighi dell’IF”*, sia integrato con l’introduzione dell’obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di adeguare, al paragrafo 2.3.2.7, *“Assicurazioni”*, i massimali di copertura della polizza assicurativa da stipulare da parte dell’IF a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28.03.2022, n. 75, recante: *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore con riferimento al paragrafo 2.4.1, *“Obblighi comuni”*, di integrare il testo come segue: *“Nel caso del GI EAV la procedura per il trattamento dei Reclami è unica: ognuno dei soggetti coinvolti (GI, IF) riceve il reclamo per la tematica di competenza ed al Reclamante viene fornita un’unica risposta con le modalità e le tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera ART n. 28/2021”*.
- 2.3.3 Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.4.3, *“Obblighi dell’IF”*, un punto elenco che evidenzi, in caso di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l’esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l’obbligo dell’IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.4 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni dell’elenco puntato del paragrafo 2.4.3, *“Obblighi dell’IF”*, con il seguente punto: *“fornire le informazioni sull’offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno”*.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.3.6, *“Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità”*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

Con riferimento al paragrafo 5.4.1, *“Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi”*, si rende necessario che il GI provveda a compilare i relativi format definiti in coerenza con lo standard RNE, in cui devono essere descritti i servizi forniti in ogni stazione e le relative condizioni (comprese quelle economiche) di accesso.

Con riferimento ai paragrafi 5.4.3, *“Accesso ed utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile”* e 5.4.4. *“Servizi forniti da IF EAV”*, si precisa che, ove confermato che i suddetti impianti siano gestiti dall'IF EAV, si rende opportuno che il modello documentale utilizzato per la descrizione degli impianti, dei servizi in essi forniti e delle relative condizioni di accesso, redatto in

conformità al formato definito da RNE, sia compilato dal Gestore d'impianto (EAV-IF) e pubblicato sul suo sito web istituzionale a cui il GI dovrà fare rimando.

Con riferimento al tema dell'assistenza alle Persone con disabilità e mobilità ridotta, si rende necessario integrare le informazioni sulle dotazioni delle località di servizio aperte al servizio viaggiatori, di cui al paragrafo 5.5.3, *"Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n. 782/2021"* ed appartenenti alle linee a cui il PIR si riferisce, rinvenibili sul sito EAV all'indirizzo <https://www.eavsrl.it/web/accessibilit%C3%A0>, riportando l'eventuale appartenenza, per ciascuna di esse, all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: *"STI PMR 2008"*, *"STI PMR 2014"*, *"Non applicabile"*.

Sempre al paragrafo 5.5.3, si rende necessario verificare l'attualità del periodo recante: *"Per la linea Piedimonte - Santa Maria Capua Vetere, poiché i lavori saranno eseguiti in costanza di esercizio ed essendo la data di fine lavori prevista per ottobre 2023, ci saranno due periodi distinti: dalla data di validità del PIR 2023 – 10/12/2022 – a fine lavori, si continuerà ad utilizzare esclusivamente il servizio Sala Blu di RFI; dopo tale data si procederà come descritto nel capoverso precedente"*, eventualmente eliminandolo, qualora i lavori sulla linea Piedimonte – Santa Maria Capua Vetere dovessero essere completati entro la scadenza prevista di ottobre 2023.

5.2 Indicazioni

- 5.2.1 Si dà indicazione al Gestore, qualora non gestisca direttamente alcuni impianti di servizio, di provvedere, nei paragrafi 5.4.3, *"Accesso ed utilizzo di aree, impianti ed edifici destinati alla sosta, al ricovero ed al deposito di materiale rotabile"*, e 5.4.4, *"Servizi forniti da IF EAV"*, ad inserire un rimando al sito web istituzionale dell'IF pertinente, su cui dovranno essere pubblicati i format RNE relativi agli impianti da essa gestiti, contenenti la descrizione dei servizi offerti negli impianti e le relative condizioni di accesso.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.3.6, *"Ogni altra informazione necessaria per la realizzazione o la gestione del servizio per la quale è stata concessa la capacità"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore, con riferimento agli impianti di stazione di cui al paragrafo 5.4.1, *"Accesso ed utilizzo delle stazioni passeggeri, strutture ed edifici ad esse annessi"*, di voler provvedere a pubblicare gli schemi di descrizione dei singoli impianti, contenenti l'elenco dei servizi in essi forniti e le relative condizioni di accesso, comprese quelle di carattere economico.
- 5.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.5.3, *"Assistenza a Persone con disabilità e mobilità ridotta (PMR) di cui al Regolamento (UE) n. 782/2021"*, sulle dotazioni di località di servizio aperte al servizio viaggiatori (accessibilità motoria), appartenenti alle linee a cui il PIR si riferisce e rinvenibili sul sito EAV all'indirizzo <https://www.eavsrl.it/web/accessibilit%C3%A0>, riportando l'eventuale appartenenza di ciascuna di esse all'ambito di applicazione di una delle Specifiche Tecniche d'Interoperabilità PMR [Decisione della Commissione Europea 2008/164/CE oppure Regolamento (UE) 1300/2014 della

Commissione Europea]. In particolare, il campo testuale nella specifica tabella dovrà quindi contenere uno dei seguenti possibili valori: “STI PMR 2008”, “STI PMR 2014”, “Non applicabile”.

- 5.3.4** Si prescrive al Gestore di verificare l’attualità del periodo recante: *“Per la linea Piedimonte - Santa Maria Capua Vetere, poiché i lavori saranno eseguiti in costanza di esercizio ed essendo la data di fine lavori prevista per ottobre 2023, ci saranno due periodi distinti: dalla data di validità del PIR 2023 – 10/12/2022 – a fine lavori, si continuerà ad utilizzare esclusivamente il servizio Sala Blu di RFI; dopo tale data si procederà come descritto nel capoverso precedente”*, eventualmente eliminandolo, qualora i lavori sulla linea Piedimonte – Santa Maria Capua Vetere dovessero essere completati entro la scadenza prevista di ottobre 2023.

6. Tariffe e Performance Regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 6.2, “Tariffe”, è necessario eliminare il periodo: *“I canoni di accesso all’Infrastruttura (PMdA) e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA forniti dal GI saranno definiti nel corso del 2022, a seguito delle determinazioni in merito dell’Organismo di regolazione”*.

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l’orario 2023-2024, a cui il PIR si riferisce, si prevede, come già fatto per l’adeguamento dei valori tariffari relativi all’orario di servizio 2022-2023, di provvedere ad un congelamento delle tariffe riferite al suddetto orario, salva una loro rideterminazione che tenga conto dei meri aspetti inflattivi.

A tal fine il GI adeguerà i valori dei canoni di accesso all’infrastruttura e le tariffe per l’utilizzo dei servizi ad essa connessi, offerti dal GI medesimo, già determinati per l’orario 2022-2023, applicando il tasso di inflazione programmato per l’anno 2024, come risultante dai documenti di programmazione economico e finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data del 31 maggio 2021; a tal fine, il GI applica, come tasso di inflazione programmato per il 2024, il valore dell’1,4%, come risultante a pagina 62 (IPCA) del DEF del 15 aprile 2021.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.2, “Tariffe”, il periodo: *“I canoni di accesso all’Infrastruttura (PMdA) e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA forniti dal GI saranno definiti nel corso del 2022, a seguito delle determinazioni in merito dell’Organismo di regolazione”*.
- 6.3.2** Si prescrive al Gestore di aggiornare i valori dei canoni di accesso all’infrastruttura (compreso quello per il segmento “Open Access - Basic”) e delle tariffe per l’accesso ai servizi ad essa connessi e forniti dal Gestore medesimo, previsti per l’orario di servizio 2022-2023, come esposti nell’edizione straordinaria di settembre 2022 del PIR 2023, incrementandoli applicando il tasso

di inflazione programmata per l'anno 2024 come definito nel Documento di Economia e Finanza 2021, del 15 aprile 2021, e pari all' 1,4% (IPCA).

7. Appendici al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'Appendice n. 1, "*Accordo Quadro tipo*", per chiarezza espositiva e al fine di allineare il contenuto dell'AQ a quanto disciplinato nella Misura 15 della delibera dell'Autorità n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018, pare opportuno integrare l'ultimo paragrafo dell'art. 9 esplicitando che il sistema di penali e gli standard minimi di qualità sono da definire nell'ambito della negoziazione tra Richiedente AQ e GI.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1** Si prescrive al GI di integrare nell'Appendice n. 1, "*Accordo Quadro tipo*", l'ultimo paragrafo dell'art. 9 dello schema di Accordo quadro, indicando che gli standard minimi di qualità e il correlato sistema di penali, riferiti alle prestazioni precedenti, sono negoziati tra Richiedente ed il GI e riportati nell'Allegato F che è parte integrante dell'AQ.